

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL NOBILE CASATO DEI CONTI DI MONTEMARTE APS

Il giorno 21 luglio 2023 alle ore 18,30 si è riunita, presso la sede sociale in Monteleone d'Orvieto, Piazza Bilancini snc, l'Assemblea ordinaria dei soci del Nobile Casato dei Conti di Montemarte APS, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:



- 1) Modifica dell'art. 15, comma VI e dell'art. 17 dello Statuto, come richiesto dalla GIUNTA REGIONALE, Direzione regionale Salute e Welfare, SERVIZIO: Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore, in merito all'istanza di iscrizione dell'associazione al RUNTS

2) Varie ed eventuali

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Andrea Giovannini Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed la Sig. Giulia Mencobello quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci superiore ai 3/4 dei soci iscritti, sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 15, comma VI e dell'art. 17 dello Statuto, come richiesto dalla GIUNTA REGIONALE

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea che informa i soci della richiesta fatta dalla Regione Umbria in merito all'istanza di iscrizione dell'associazione al RUNTS di integrare l'istanza stessa con informazioni più dettagliate riguardo alla composizione del Consiglio Direttivo e, soprattutto, di adeguare alcuni articoli dello Statuto ritenuti non conformi alla normativa vigente del Terzo Settore.

In particolare l'articolo 15 al comma VI riporta:

"L'assemblea straordinaria in prima convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati e in seconda qualunque sia il numero dei presenti trascorsi i 60 minuti dall'ordine indicato dalla convocazione."

il Presidente propone la seguente modifica:

"L'assemblea straordinaria in prima o in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati."

L'articolo 17 riporta:

"Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci ogni tre anni, sono eleggibili solo soci con cittadinanza italiana. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 e resta in carica per tre esercizi"

il Presidente propone la seguente modifica:

"Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci ogni tre anni, è composto da un minimo di 7 soci e resta in carica per tre esercizi"

L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva le modifiche agli art. 15, comma VI e 17 dello Statuto.

Non essendovi altro da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 19,45 previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "NOBILE CASATO DEI CONTI DI MONTEMARTE Associazione di promozione sociale", in sigla denominata "NOBILE CASATO DEI CONTI DI MONTEMARTE APS"

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monteleone D'Orvieto all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'associazione ha struttura ed organizzazione democratiche, non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale ed è vietato al suo interno svolgere qualsiasi forma di attività e propaganda politica, religiosa e sindacale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione opera nel territorio del comune di Monteleone d'Orvieto ed ha come scopo la promozione di attività culturali in Italia e all'estero destinate ai Soci, favorendo lo sviluppo della loro formazione culturale e sociale tramite l'utilizzo di tutti i mezzi d'informazione possibile.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera l del D.Lgs n. 117/2017:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare per raggiungere l'oggetto sociale l'associazione promuove:

“organizzazione e gestione di attività di formazione destinata agli associati nei seguenti ambiti:

- musicale medievale, in particolare per percussioni e fiati, allo scopo di tramandare e rafforzare la tradizione dei tamburini e dei suonatori di chiarina, propri dell'associazione;
- corsi di formazione per la realizzazione di abiti medievali;
- corsi di cucina medievale”

“attività convegnistica”

“organizzazione di interscambi destinati ai Soci con associazioni di rievocazione storica italiane e straniere”

“gestione di spazi per attività culturali e ricreative”

Scopo dell'associazione, in collaborazione con altri enti ETS ed altre Istituzioni è anche la gestione del corteo storico di Monteleone d'Orvieto e delle manifestazioni ad esso collegate, per la parte riguardante il Nobile Casato dei Conti di Montemarte, per un naturale recupero delle tradizioni storiche dell'antico comune. Le competenze saranno disciplinate nei regolamenti interni dell'associazione.

Il Nobile Casato dei Conti di Montemarte comprende il territorio situato entro le mura castellane di Monteleone d'Orvieto, nonché tutte le vie che costeggiano le mura stesse. Sono comprese quindi sia le pareti esterne che interne delle mura e tutte le porte di accesso all'antico borgo medievale: la porta Nord (accesso da via Roma), la porta Sud (accesso della strada del

Sassone) e la porta Est (accesso da via del Fosso).

Lo stemma dell'associazione è il blasone della casata dei conti di Montemarte, così fatto: scudo rosso con banda trasversale d'argento, con due gigli, pure d'argento, uno in alto e uno in basso. Lo scudo è sormontato dalla corona a 9 perle simbolo della dignità comitale. Il cimiero che sovrasta l'elmo porta uno sparviero a simboleggiare il pegno voluto dal papa per l'infeudamento di Monteleone d'Orvieto, il motto della casata riportato sotto lo scudo del blasone è: "Heroes et equites, defensores catholicae ecclesiae sanctae apostolicae". I colori di rappresentanza dell'Associazione sono il rosso, il bianco e il blu.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni

caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche italiane o straniere residenti in Italia, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse

iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali ed hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività in maniera personale, spontanea e gratuita senza fini di lucro, il comportamento verso gli altri soci deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

Sono vietati comportamenti antisportivi ed eccessi verbali durante le manifestazioni dell'associazione.

Il socio deve partecipare all'attività dell'associazione con lo scopo di raggiungere le finalità indicate nello statuto, con divieto di partecipazione temporanea alla vita dell'ente.



ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo provvederà a nominare il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, messaggeria istantanea, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del

giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria in prima o in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

L'assemblea dei soci delibera a maggioranza dei voti dei presenti, la deliberazione di modificazione dello statuto avviene con i 2/3 dei voti dei componenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. I voti riguardanti giudizi su persone sono sempre a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci ogni tre anni, è composto da un minimo di 9 soci e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio che non si presentano per tre riunioni consecutive decadono automaticamente dal loro incarico.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

ART. 18) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (lettera, email, social) rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 19) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei

componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Tutti gli atti deliberati dal consiglio direttivo restano affissi per 15 giorni consecutivi presso la sede dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 20) COMITATO TECNICO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico che può partecipare di diritto a tutte le riunioni del Consiglio stesso.

Il Comitato Tecnico contribuisce, attraverso idee, attività, ricerche e studi, a valorizzare le iniziative dell'Associazione.

Ogni membro del Comitato Tecnico potrà, su delega del Presidente, operare nell'ambito assegnato e dovrà relazionare sul proprio operato alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

ART. 21) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j. designa i tre rappresentanti in seno al comitato corteo storico di Monteleone D'Orvieto, i quali durano in carica per tre anni e sono irrevocabili da qualsiasi organo del casato.

k. nomina inoltre ogni altro rappresentante richiesto da altri enti e quant'altro previsto dallo statuto

l. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale per cui non si richieda l'opera fattiva dell'assemblea dei soci. A titolo esemplificativo, ma non tassativo, le attività possono essere: decisione su materiale pubblicitario, realizzazione dei costumi e delle strutture necessarie per un corretto svolgimento del corteo, composizione e organizzazione delle taverne.

ART. 22) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 23) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 24) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si

compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

I beni dell'organizzazione sono beni mobili. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato all'organizzazione stessa. Tali beni sono collocati nella sede dell'associazione e sono elencati in un apposito inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli aderenti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;

- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici
- f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente
- g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.
- h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo.

I contributi straordinari elargiti dagli aderenti e dalle persone fisiche e giuridiche sono stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare.

Le erogazioni libere in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzo di esse in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. Il Presidente attua la delibera del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività da convenzione sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro utilizzo, che dovrà essere in armonia con la disposizione delle convenzioni, nonché con le finalità statutarie dell'organizzazione. Il Presidente dà attuazione alla delibera del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

ART. 26) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

I bilanci sono elaborati dal tesoriere.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono controllati dal Consiglio Direttivo, il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegate al bilancio e sottoposti al Consiglio Direttivo

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio preventivo contiene le voci di spesa e di entrata, divise per capitoli, relativi all'esercizio annuale successivo e deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono depositati presso la sede dell'associazione entro 15 giorni dall'approvazione e possono essere consultati da ogni aderente. Copia del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo sono tempestivamente inviate, per conoscenza, al comitato corteo storico di Monteleone d'Orvieto.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

LE CONVENZIONI

ART. 32) DELIBERAZIONE, STIPULAZIONE E ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione e altri enti e soggetti sono da deliberare in Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei voti. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione. La convenzione è stipulata dal Presidente e il Consiglio Direttivo delibera sulla modalità di attuazione della convenzione stessa.

RAPPORTO CON ALTRI ENTI

ART. 33) RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

L'associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici o privati per la realizzazione delle finalità dell'associazione stessa.

ART. 34) RAPPORTO COL COMITATO CORTEO STORICO "CASTRUM MONTIS LEONIS"

L'associazione riconosce il Comitato Corteo Storico "Castrum Montis Leonis" quale organo di coordinamento fra i Casati e che ne sovrintende l'attività. L'associazione riconosce e recepisce le norme dettate dallo statuto del Comitato Corteo Storico "Castrum Montis Leonis". Ogni controversia statutaria con il comitato è regolata dalle norme contenute nello statuto del Comitato stesso.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, allo statuto del Comitato Corteo Storico "Castrum Montis Leonis" e ai regolamenti interni dell'Associazione Nobile Casato dei conti di Montemarte ODV.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI TERNI
UFFICIO TERRITORIALE DI CIVITANOVA

2 AGO. 2023

N° 376

30

UFFICIO EURO

ADD. E. R. N. D. I.



DIRETTORE PROVINCIALE
Enrica Chiara Mancaloni

L'ADDESSO